

*pter multitudinem pauperum, & maxime Nobilium, qui ad Episcopos Castellanos confluere solent, nobis & successoribus nostris censemus sine contrarietate exhiberi. Verum de quarta parte restaurationi deputata, quartam nobis & successoribus nostris pro matricis Ecclesiæ utilitate reservamus. Reliquas vero partes, quæ residuæ sunt, tibi tuisque successoribus pro fabricis Ecclesiæ tuæ & libris reficiendis, & aliis necessariis, cum consilio fratrum tuorum dispensandas indulgemus.*

569) E qui si osservi, che il Vescovo rilasciando al Piovano le decime, in guisa cioè che egli riscuoter le dovesse come proprie, due obbligazioni gl'impone. La prima, che divida la quarta clericale al suo Capitolo *prout meritum illorum agnoveris*, locchè mostra le divisioni fino allora essersi fatte non secondo le Costituzioni, le quali vedesi che non ancora esistevano, ma a proporzione dei meriti. La seconda obbligazione era, che la porzione dei poveri e della fabbrica egli non potesse distribuirla a suo arbitrio, ma sibbene *de consilio fratrum*. Credo io, che queste pratiche fossero sì veramente di data più antica, ma non si fece atto pubblico circa esse se non in quest'anno, da cui per ciò debbono riconoscersi i dritti dei Capitoli in questa parte.

570) Non fu il nostro Vescovo meno indulgente per l'altre Chiese della Città. Anzi il predetto privilegio di S. Silvestro non sembrami altro che uno stromento particolare di quella Concessione che egli fece nell'anno stesso 1184 a tutte l'altre Chiese *in communi privilegio*. Corn. II, 307. Cioè egli concesse ai Piovani, che avessero e ri-

scuo-